



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNO ACCADEMICO 2017/2018**

Visto lo Statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 *"Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991 n. 390"*;

Vista la Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 33 *"Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario"*;

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)"*;

Vista Circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014;

Visto il Decreto Direttoriale Interministeriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero Economia e Finanze del 13 aprile 2017 n. 138 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione;

Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 19 luglio 2010 tra la Regione Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* ed in particolare l'art. 5, comma 6;

Visto l'art. 2 sexties del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni in legge 26 maggio 2016, n. 89, recante: *«Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca»*;

Visto il Decreto Ministeriale 9 giugno 2017 n. 1455 "*Definizione elenco Paesi a basso sviluppo umano per l'anno accademico 2017/2018*";

Visto il Decreto Ministeriale 9 giugno 2017 n. 1456 "*Aggiornamento soglie ISEE e ISPE anno accademico 2017/2018*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Vista la Legge 14 novembre 2000, n. 338 e s.m.i. "*Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*";

Vista la convenzione tra la Regione Lombardia e l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, per la gestione dei servizi per il diritto allo studio, sottoscritta in data 23 settembre 2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. X/6795 del 30 giugno 2017 avente ad oggetto "*Determinazioni in merito alle modalità ed alle previsioni minime di finanziamento per l'assegnazione dei benefici a concorso per il diritto allo studio universitario anno accademico 2017-2018*";

Visto il Regolamento delle Residenze Universitarie dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2015.

SI DISPONE

L'EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO ANNO ACCADEMICO 2017/2018

Benefici per il diritto allo studio messi a bando:

- borse di studio, integrazioni per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale e servizio di ristorazione per gli studenti idonei/beneficiari di borsa di studio;
- servizio abitativo a tariffa agevolata.

PRIMA PARTE
BORSE DI STUDIO

ARTICOLO 1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Numero di Borse di Studio messe a concorso per gli studenti iscritti all'Università Vita-Salute San Raffaele per l'anno accademico 2017/2018:

n. 17 borse di studio per studenti iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico;

n. 35 borse di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico;

n. 2 borse di studio per studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999, al decreto ministeriale n. 45/2013 o di un assegno di ricerca di cui alla legge n. 240/2010) e ai corsi di Specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);

n. 2 integrazioni della borsa di studio, comprensive del rimborso delle spese di viaggio, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale assegnate nell'importo e con le modalità previste dall'art. 10 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001.

Il numero complessivo delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale potrà essere elevato in base agli stanziamenti aggiuntivi che saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e da altri Enti pubblici o privati. In tal caso i nuovi benefici saranno attribuiti agli studenti idonei non beneficiari utilmente collocati in graduatoria.

ARTICOLO 2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea e gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- 1) per la prima volta ad un regolare anno di corso di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- 2) ad un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico;
- 3) ad un corso di Dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 45/2013 o di un assegno di ricerca di cui alla legge n. 240/2010);
- 4) ad un corso di Specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99).

Sono inoltre ammessi gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, iscritti ad ulteriori due anni terminato il regolare corso di studio per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico.

Gli studenti, nell'anno accademico 2017/2018, non devono:

- 1) essere in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'anno accademico 2017/2018;

- 2) beneficiare per lo stesso anno di corso di altra borsa di studio erogata da Università Vita-Salute San Raffaele, da altri enti pubblici o privati.

Sono inoltre esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'anno accademico 2017/2018:

- 1) rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- 2) sono iscritti fuori corso intermedio;
- 3) effettuano un passaggio di Facoltà o di corso di Laurea con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- 4) effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti necessari per accedere alle graduatorie relative alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione **assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

ARTICOLO 3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2017/2018 alla data del 30 novembre 2017 ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Per la verifica del termine di iscrizione ai corsi di Laurea Magistrale, ai corsi di Dottorato e ai corsi di Specializzazione si fa riferimento a quanto previsto dai vigenti regolamenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

Requisiti di merito

- a) per gli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale a ciclo unico**: aver conseguito la maturità con voto di diploma non inferiore a **80/100** e risultare regolarmente iscritti. Il merito sarà valutato anche ex-post ed è determinato secondo quanto indicato all'articolo 9 del presente bando;
- b) per gli studenti iscritti per la prima volta al **primo anno dei corsi di Laurea Magistrale**: risultare regolarmente iscritti e aver ottenuto il riconoscimento di almeno **150** crediti formativi. Il merito sarà valutato ex-post ed è determinato secondo quanto indicato all'articolo 9 del presente bando;
- c) per gli studenti iscritti ai **corsi di Dottorato di ricerca** (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999, al decreto ministeriale n. 45/2013 o di un assegno di ricerca di cui alla legge n. 240/2010) e ai **corsi di Specializzazione** (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99): i requisiti di merito corrispondono a quelli necessari all'ammissione all'anno di corso di riferimento;
- d) per gli studenti iscritti ad **anni successivi al primo dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico**: aver conseguito, entro il **10 agosto 2017**, il numero di crediti di seguito indicato:

	2° anno di corso	3° anno di corso	4° anno di corso	5° anno di corso	6° anno di corso	Ultimo semestre (1° anno F.C.)
Facoltà - Corsi di Laurea	Crediti					
Facoltà di Medicina e Chirurgia: <i>Corsi ad accesso programmato</i>						
CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia	49	95	160	215	270	330
CdL Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "International MD Program"	49	95	160	215	270	330
CdL Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria	49	95	160	215	270	330
CdL in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche	49	95				150
CdL in Infermieristica	49	95				150
CdL in Fisioterapia	49	95				150
CdL in Igiene Dentale	49	95				150
CdL Magistrale in Biotecnologie Mediche Molecolari e Cellulari	45					90
Facoltà di Psicologia: <i>Corsi ad accesso programmato</i>						
CdL in Scienze e Tecniche Psicologiche	49	95				150
CdL Magistrale in Psicologia	45					90
CdL Magistrale in Psicologia Cognitiva nella Comunicazione della Salute	45					
Facoltà di Filosofia: <i>Corsi ad accesso programmato</i>						
CdL in Filosofia	49	95				150
CdL Magistrale in Scienze Filosofiche	45					90

*Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i **corsi di Laurea Magistrale** è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.*

Dal numero dei crediti richiesti sono esclusi i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi.

Saranno considerati validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017.

Per gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito che potranno discostarsi fino a un massimo del 40% da quelli indicati nella tabella sopra riportata. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche su parere del docente delegato all'integrazione degli studenti diversamente abili.

Importante: il numero dei crediti formativi necessari per accedere alle graduatorie è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo quindi anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione anche di distinti corsi di laurea precedentemente frequentati, come nei casi di rinuncia, trasferimento o passaggio di corso di Laurea. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, d.p.c.m. 9 aprile 2001, possono essere considerati solo i crediti riconosciuti per il corso di studio per il quale si chiede il beneficio, giusto quanto previsto dal vigente regolamento didattico del corso di studio e dai relativi criteri.

Bonus

Gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea e dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico dispongono di un bonus da utilizzare, una sola volta nell'arco del corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di crediti formativi richiesti e quello effettivamente acquisito. L'ammontare del bonus è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi:

- **5 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- **12 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **15 crediti** se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato **una sola volta** e non è cumulabile; il medesimo si intende irrevocabilmente definito nella domanda di borsa di studio. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Il bonus maturato e non fruito nel corso di Laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di Laurea Magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Gli studenti che hanno conseguito la Laurea triennale presso altro Ateneo devono presentare idonea documentazione attestante il numero dei "bonus" maturati e non usufruiti.

Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE) previsto dall'articolo 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso, con riferimento al proprio nucleo familiare:

- di un Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario) **non superiore a € 23.000,00**;
- di un Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario (ISP/scala di equivalenza) **non superiore a € 50.000,00**.

I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.

Nucleo familiare

Il nucleo familiare dello studente è definito ai sensi e secondo le modalità specificate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Studente indipendente

In attuazione a quanto previsto dall'articolo 8 comma 2 del D.P.C.M. 159/2013, lo studente è considerato indipendente quando ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00.

Qualora non si verificano entrambe le condizioni sopra richiamate, debitamente documentate, lo studente non potrà essere considerato indipendente e pertanto si terrà conto della situazione economica, reddituale e patrimoniale, sua e della famiglia di origine.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 8 comma 5 del D.P.C.M. 159/2013 e, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale previsto all'articolo 7, comma 7 del D.Lgs. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri è valutata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'Estero ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.P.C.M. 9 aprile 2001.

La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata secondo le modalità prescritte dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (artt. 4, comma 3 e 39) e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (art. 46, comma 5).

La condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare degli studenti stranieri deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi particolarmente poveri¹ la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con l'Ateneo o da parte di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura

¹ Decreto Ministeriale 9 giugno 2017 n. 1455 "Definizione elenco paesi a basso sviluppo umano per l'anno accademico 2017/2018": Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African Rep., Chad, Comoros, Congo Dem. Rep., Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Dem. Rep., Laos People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe

economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al D.P.C.M. 159/2013 con attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Tutti gli studenti stranieri e gli studenti italiani residenti all'estero, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, devono presentare in originale la seguente documentazione:

- documento attestante la composizione del nucleo familiare;
- reddito prodotto nell'anno solare 2016 da ciascun componente il nucleo familiare;
- documentazione sui fabbricati di proprietà del nucleo familiare con indicazione dei metri quadrati posseduti al 31 dicembre 2016;
- attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dal nucleo familiare nell'anno 2016.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore ad € 5.824,91 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Questo valore costituisce la soglia minima per la valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in relazione alla diversa provenienza geografica dello studente, sia in base alla fascia corrispondente all'**I.S.E.E. universitario** del nucleo familiare specificata nella seguente tabella:

FASCIA	VALORE ISEE UNIVERSITARIO	
1ª Fascia	Da € 0,00	A € 14.420,31
2ª Fascia	Da € 14.420,32	A € 17.709,34
3ª Fascia	Da € 17.709,35	A € 23.000,00

Provenienza geografica

- **studente in sede:** residente nel Comune ove ha sede il corso di studio frequentato o in un Comune limitrofo ovvero in un Comune classificato di area urbana ai sensi della L.R. n. 6/2012 (art. 2, comma 3, lett. b); residente in un comune situato in aree circostanti la sede del corso dalle quali si impieghi, con mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso;
- **studente pendolare:** residente in un Comune diverso da quelli di cui al punto precedente, dal quale sia possibile raggiungere quotidianamente la sede del corso frequentato impiegando, con mezzi pubblici, un lasso temporale compreso tra 61 e 90 minuti;

- **studente fuori sede:** residente in un Comune dal quale non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio frequentato con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio, a titolo oneroso, nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto di affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o ad un genitore, oppure, per gli studenti alloggiati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro il 30 novembre 2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva per gli studenti che richiedono la borsa di studio per la prima volta. Per gli anni successivi, in caso non siano intercorse variazioni dalla prima certificazione, tale condizione può essere autocertificata.

In carenza di tale condizione gli studenti saranno considerati "pendolari".

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è il seguente:

studente in sede:

1° fascia reddituale: € 1.954,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.646,00

2° fascia reddituale: € 1.503,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.195,00

3° fascia reddituale: € 1.188,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 1.880,00

studente pendolare:

1° fascia reddituale: € 2.155,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.847,00

2° fascia reddituale: € 1.702,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.394,00

3° fascia reddituale: € 1.384,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.076,00

studente fuori sede ospite presso la struttura abitativa dell'Università Vita-Salute San Raffaele:

1° fascia reddituale: € 2.106,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00

2° fascia reddituale: € 1.535,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00

3° fascia reddituale: € 987,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00

studente fuori sede che utilizza altre strutture residenziali pubbliche o private:

1° fascia reddituale: € 4.447,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00

2° fascia reddituale: € 3.876,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00

3° fascia reddituale: € 3.328,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00

Gli studenti beneficiari di borsa di studio potranno usufruire di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di immatricolazione.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo ed idonei per il conferimento della borsa di studio, in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 presso le strutture di ristorazione convenzionate.

Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del servizio di ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati.

Nessun rimborso è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

Il diritto al pasto gratuito decade dal giorno successivo al conseguimento della Laurea.

ARTICOLO 5. INTEGRAZIONI DELLA BORSA DI STUDIO

a) Studenti in situazioni di handicap

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati in sede, di € 3.908,00 per studenti considerati pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

b) Mobilità internazionale

Gli studenti beneficiari di borsa di studio per l'a.a. 2017/2018 e gli idonei non beneficiari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo articolo 6.

Il contributo è pari a **€ 550,00 mensili** per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l'Università Vita-Salute San Raffaele. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Università è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo sino a **€ 150,00** per i paesi europei e a **€ 500,00** per i paesi extraeuropei.

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

ARTICOLO 6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri che seguono:

a) **Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di Laurea**

La graduatoria per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi viene formulata in base all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E. Universitario) del nucleo familiare, rapportato al limite massimo di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E. Universitario}}{\text{€ 23.000,00}} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Gli studenti che non hanno ancora formalizzato l'iscrizione al primo anno del corso di Laurea Magistrale, così come previsto nei regolamenti di Ateneo, sono inseriti nella graduatoria "con riserva" in attesa del perfezionamento dell'iscrizione stessa.

b) **Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di Laurea**

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti **entro il 10 agosto 2017** (compresi i crediti relativi alle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017) e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il maggior punteggio relativo alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2017 è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Crediti studente} - \text{Crediti minimi}) \times \frac{600}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})}$$

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Votazione media studente} - \text{Votazione minima}) \times \frac{400}{(\text{Votazione massima} - \text{Votazione minima})}$$

c) Studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e ai corsi di Specializzazione

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto a).

Gli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti in una delle graduatorie di idoneità di cui ai precedenti punti a), b), c), hanno diritto all'assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

ARTICOLO 7. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI BORSA DI STUDIO

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi su apposito modulo allegato al presente bando, deve essere presentata a mano (secondo gli orari consultabili sul sito di Ateneo alla pagina www.unisr.it/view.asp?id=49) o spedita per raccomandata A.R. (in questo caso farà fede la data di spedizione) **entro il 30 settembre 2017** presso la Segreteria Studenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2017/2018 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio.

N.B. I termini di scadenza per la presentazione della domanda per coloro che fanno domanda sia di borsa di studio che di posto alloggio a tariffa agevolata, sono quelli indicati all'art. 15.

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (**rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2017 ai sensi del D.P.C.M. 159/2013**);
- copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) firmata dal dichiarante;
- copia della carta d'identità/passaporto in corso di validità;
- per gli studenti stranieri: documentazione prevista all'articolo 3 del presente bando al paragrafo denominato "Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri";
- copia dell'atto di divorzio/separazione in caso di genitori legalmente separati/divorziati;
- per gli studenti in situazioni di handicap: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica comprovante la percentuale di invalidità;
- per gli studenti indipendenti: documentazione comprovante quanto indicato all'articolo 3 del presente bando al paragrafo denominato "Studente indipendente".

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, lo studente può rivolgersi all'INPS, al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscali previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Gli studenti sono tenuti a comunicare al Servizio Diritto allo Studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento rilevante ai fini dell'assegnazione dei benefici, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o

altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, eventuali mutamenti dello stato civile o economico, ecc.).

ARTICOLO 8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il **31 ottobre 2017**.

L'Università Vita-Salute San Raffaele renderà noto l'esito del concorso mediante la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale (www.unisr.it), alle pagine "Albo online" e "Borse di studio e Agevolazioni".

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Università Vita-Salute San Raffaele con atto scritto entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO – REVOCHE

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal presente bando.

In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'effettivo pagamento delle rate delle borse di studio, alle scadenze sotto riportate, sarà effettuato compatibilmente con le regolari rimesse da parte della Regione Lombardia.

L'erogazione della borsa verrà effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella domanda di borsa di studio. Tale conto dovrà essere italiano ed intestato o cointestato allo studente beneficiario.

a) Per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi

Agli studenti beneficiari della borsa di studio iscritti al primo anno di tutti i corsi verrà erogata la prima rata (pari alla metà dell'importo della borsa erogabile in denaro) entro il **31 dicembre 2017**, mentre il saldo dell'importo della borsa verrà erogato, entro il **30 settembre 2018**, solo se lo studente avrà conseguito entro il **10 agosto 2018**:

- almeno 49 crediti per gli iscritti ai corsi di Laurea di primo livello e Magistrale a ciclo unico ad accesso programmato;
- almeno 45 crediti per gli iscritti ai corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato.

Dal numero di crediti sopra indicato, sono esclusi i crediti degli esami riconosciuti all'atto dell'iscrizione e i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi, mentre sono compresi i crediti relativi alle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2018 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2018.

In caso di mancato raggiungimento, entro il 10 agosto 2018, dei crediti minimi previsti per il pagamento del saldo della borsa di studio, come sopra indicato, a tutti gli studenti **beneficiari e idonei non beneficiari** compete l'esonero totale della tassa di iscrizione e un esonero pari alla metà dei contributi universitari.

La borsa di studio è revocata agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi universitari ad eccezione dei corsi di Dottorato e dei corsi di Specializzazione, i quali, entro il 30 novembre 2018 non abbiano conseguito almeno 35 crediti. Tali crediti vengono riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Per il rispetto delle scadenze sopra indicate sarà possibile utilizzare un "bonus" pari a 5 crediti.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro devono essere restituiti. Inoltre, verrà meno anche il beneficio dell'esonero tasse e contributi universitari (**sia per gli studenti beneficiari sia per gli studenti idonei non beneficiari**) e lo studente dovrà regolare la propria posizione amministrativa. A tale scopo potranno essere stipulati accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti diversamente abili, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

b) Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate, ammontanti ciascuna alla metà dell'importo della borsa erogabile in denaro, entro le seguenti scadenze:

- **31 dicembre 2017**
- **30 giugno 2018**

c) Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale e rimborso delle spese di viaggio

Saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dal presente bando. L'ammontare dell'intervento spettante sarà erogato al termine del periodo di mobilità previa verifica, presso le strutture competenti in materia di scambi internazionali dell'Università, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

ARTICOLO 10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA

La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall'Università Vita-Salute San Raffaele o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. E' fatta eccezione:

- per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o ricerca dei borsisti;
- per il contributo a carattere premiante assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora:

- lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- lo studente non presenti all'Università Vita-Salute San Raffaele, nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- l'Università Vita-Salute San Raffaele accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione;
- lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2017/2018.

ARTICOLO 11. TRASFERIMENTI

Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Università Vita-Salute San Raffaele verrà dalla stessa trasmessa all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio riconosciuto dall'Università Vita-Salute San Raffaele (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Università Vita-Salute San Raffaele dopo l'inizio dell'anno accademico, dovrà chiedere all'Ente per il Diritto allo Studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

SECONDA PARTE

POSTI ALLOGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA CASSINELLA

ARTICOLO 12. NUMERO DEI POSTI ALLOGGIO

Numero di posti alloggio presso la Residenza Universitaria Cassinella - situata in Vimodrone in Via Cassinella - messi a concorso per gli studenti iscritti all'Università Vita-Salute San Raffaele per l'anno accademico 2017/2018:

- a) n. 13 posti alloggio a tariffa agevolata per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di Laurea - periodo dal 22 settembre 2017 al 31 luglio 2018;
- b) n. 17 posti alloggio a tariffa agevolata per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno di tutti i corsi di Laurea già assegnatari di un posto alloggio presso la Residenza nell'anno accademico 2016/2017 - periodo dal 15 settembre 2017 al 31 luglio 2018;
- c) n. 3 posti alloggio a tariffa agevolata per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo anno di tutti i corsi di Laurea - periodo dal 22 settembre 2017 al 31 luglio 2018;
- d) n. 2 posti alloggio a tariffa agevolata per studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale 224/1999, e decreto ministeriale 45/2013 o di un assegno di ricerca di cui alla legge 240/2010) e ai corsi di Specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99) - periodo dal 22 settembre 2017 al 31 luglio 2018.

In caso di carenza di studenti beneficiari dei posti alloggio a tariffa agevolata in alcune graduatorie, i posti residui saranno assegnati a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di posti alloggio stabiliti dal bando stesso.

ARTICOLO 13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE

Al concorso per l'assegnazione di un posto alloggio possono partecipare gli studenti "fuori sede" (cfr. articolo 4) che presentano domanda per borsa di studio e quindi in possesso dei medesimi requisiti economici e di merito previsti nella prima parte del presente bando (articoli 2 e 3).

Per gli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica, in Fisioterapia e in Igiene Dentale nel computo dei CFU saranno considerati "in via provvisoria" anche i crediti previsti per il tirocinio dell'a.a. 2016/2017, svolti, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017 purché i crediti corrispondenti - legati al superamento con successo dell'esame finale di tirocinio - siano acquisiti entro il 31 ottobre 2017. Nel caso la mancata acquisizione dei crediti nei termini anzidetti comportasse il mancato raggiungimento dei crediti minimi previsti dal presente bando lo studente sarà escluso dalla graduatoria definitiva.

Sono esclusi dalle graduatorie per l'assegnazione di posti alloggio gli studenti che:

- sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ateneo;
- sono in situazione debitoria nei confronti dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- sono decaduti dal beneficio dell'alloggio per inosservanza del regolamento delle Residenze.

ARTICOLO 14. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri che seguono:

a) Posti alloggio a tariffa agevolata per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di Laurea

La graduatoria per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi viene formulata in base all'Indicatore di Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (I.S.E.E. Universitario) del nucleo familiare, rapportato al limite massimo di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000, assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{I.S.E.E. Universitario}}{\text{€ 23.000,00}} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio precede lo studente iscritto al corso di grado più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Posti alloggio a tariffa agevolata per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di Laurea già assegnatari di un posto alloggio presso la Residenza nell'anno accademico 2016/2017.

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti **entro il 10 agosto 2017** (compresi i crediti relativi alle prove conclusive di tirocini svolte, in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017 purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017) e il punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il maggior punteggio relativo alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti entro il 10 agosto 2017 è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Crediti studente - Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media studente - Votazione minima)} \times \frac{400}{\text{(Votazione massima - Votazione minima)}}$$

c) Posti alloggio a tariffa agevolata per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi di Laurea

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto b).

d) Posti alloggio a tariffa agevolata per studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e ai corsi di Specializzazione

La graduatoria viene formulata sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto a).

Gli studenti che non hanno ancora formalizzato l'iscrizione, così come previsto nei regolamenti di Ateneo, sono inseriti nelle graduatorie "con riserva" in attesa del perfezionamento dell'iscrizione stessa.

In tutte le graduatorie verrà data priorità agli studenti in situazioni di handicap con invalidità pari o superiore al 66% fino ad esaurimento degli alloggi idonei al candidato.

ARTICOLO 15. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER POSTO ALLOGGIO

La domanda di ammissione al concorso per l'alloggio, allegata al presente bando, è la medesima di quella per la richiesta di borsa di studio e deve essere presentata a mano (secondo gli orari consultabili sul sito di Ateneo alla pagina www.unisr.it/view.asp?id=49) o

spedita per raccomandata A.R. (in questo caso farà fede la data di spedizione) presso la Segreteria Studenti dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Via Olgettina, 58 - 20132 Milano entro:

- il giorno 7 settembre 2017 per gli studenti già assegnatari di posto alloggio presso la Residenza nell'a.a. 2016/2017 indicati al punto b) dell'articolo 12;
- il giorno 15 settembre 2017 per gli studenti nuovi assegnatari indicati ai punti a), c), d) dell'articolo 12.

ARTICOLO 16. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati secondo le seguenti scadenze:

- per posti alloggio per studenti iscritti agli anni successivi al primo anno già assegnatari di un posto alloggio presso la Residenza nell'anno accademico 2016/2017 indicati al punto b) dell'articolo 12: entro il giorno 12 settembre 2017;
- per posti alloggio per studenti nuovi assegnatari indicati ai punti a), c), d) dell'articolo 12: entro il giorno 20 settembre 2017.

L'Università Vita-Salute San Raffaele renderà noto l'esito del concorso mediante la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale (www.unisr.it), alle pagine "Albo online" e alla pagina "Residenze Studenti".

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate all'Università Vita-Salute San Raffaele con atto scritto entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 17. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione dell'alloggio verrà effettuata a partire dal giorno:

- 15 settembre 2017 per studenti già assegnatari di un posto alloggio presso la Residenza nell'anno accademico 2016/2017 indicati al punto b) dell'articolo 12;
- 22 settembre 2017 per gli studenti nuovi assegnatari indicati ai punti a), c), d) dell'articolo 12.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio che non si presenteranno alla chiamata della Segreteria amministrativa della Residenza entro 5 giorni saranno considerati rinunciatari.

La convivenza nelle strutture abitative è disciplinata dal Regolamento delle Residenze, disponibile alla pagina "Residenze Studenti" del sito istituzionale (www.unisr.it) e consegnato agli studenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

All'atto d'assegnazione dell'alloggio lo studente dovrà inoltre sottoscrivere la presa d'atto all'ammissione alla Residenza e la presa visione del regolamento delle Residenze Universitarie. Con la sottoscrizione della presa d'atto si intendono accettate tutte le norme contenute nel presente bando e nel regolamento delle Residenze Universitarie.

Il perfezionamento dell'assegnazione dell'alloggio avviene con la presentazione della seguente documentazione:

- ricevuta di versamento del deposito cauzionale;
- sottoscrizione della lettera di accettazione dell'alloggio e di presa visione del Regolamento;
- sottoscrizione informativa sulla tutela dei dati personali, come previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'assegnazione degli alloggi è effettuata d'ufficio dall'amministrazione della Residenza secondo l'ordine di graduatoria e ha validità per l'intero periodo indicato nella lettera di sottoscrizione.

La Residenza osserva un periodo di chiusura per le festività natalizie dal 23 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018.

ARTICOLO 18. TARIFFE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le tariffe si riferiscono all'utilizzo del posto alloggio per il periodo:

- dal 15 settembre 2017 al 31 luglio 2018 per studenti già assegnatari di un posto alloggio presso la Residenza nell'anno accademico 2016/2017 indicati al punto b) dell'articolo 12;
- dal 22 settembre 2017 al 31 luglio 2018 per studenti nuovi assegnatari indicati ai punti a), c), d) dell'articolo 12.

La tariffa agevolata per l'intero periodo è pari ad **€ 2.341,00** e comprende:

- servizio di pulizia e cambio biancheria una volta a settimana;
- utilizzo di tutti i servizi comuni in residenza secondo i regolamenti.

I pagamenti della tariffa dovranno essere effettuati seguendo le modalità indicate alla pagina del sito <http://www.unisr.it/campus/residenze-studenti/> e secondo le scadenze di seguito indicate:

- Studenti idonei non beneficiari della borsa di studio:
- Euro 841,00 entro il 31/12/2017;
- Euro 750,00 entro il 10/01/2018;
- Euro 750,00 entro il 30/04/2018.
- Studenti beneficiari della borsa di studio: gli importi verranno trattenuti dall'importo della borsa di studio.

ARTICOLO 19. DEPOSITO CAUZIONALE

Per l'ammissione all'alloggio è richiesto ad ogni studente un deposito cauzionale infruttifero di € 500,00 da versare al momento della sottoscrizione della lettera di accettazione dell'alloggio.

Per gli studenti già assegnatari di un posto alloggio, dopo la sottoscrizione dell'atto di accettazione per l'anno accademico 2017/2018, si intenderà valida la somma di € 500,00 già versata a titolo di deposito cauzionale per l'anno accademico precedente.

La cauzione sarà resa allo studente che ne abbia fatto formale richiesta al termine del soggiorno, senza interessi e con bonifico bancario, entro 90 giorni dalla verifica effettuata

dal personale amministrativo, alla presenza dello studente assegnatario, sulle condizioni generali della stanza e degli arredi.

La cauzione potrà essere utilizzata anche per concorrere al risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture della residenza ed inoltre dalla cauzione saranno dedotte eventuali somme a debito nei confronti dell'Università.

ARTICOLO 20. DECADENZA

Decadrà dal godimento dell'alloggio lo studente che nel corso del periodo di soggiorno:

- non perfezioni l'iscrizione al corso di studio per l'anno accademico 2017/2018;
- presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l'a.a. 2017/2018;
- consegua la Laurea;
- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Università Vita-Salute San Raffaele;
- non presenti all'Università Vita-Salute San Raffaele, nei tempi che saranno indicati, l'eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte;
- non si attenga alle norme previste dal regolamento delle Residenze Universitarie.

Il diritto all'alloggio decadrà inoltre nel caso in cui l'Università Vita-Salute San Raffaele accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione.

TERZA PARTE

INFORMAZIONI GENERALI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Università Vita-Salute San Raffaele, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, art. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 38 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla relativa Circolare INPS n° 171 del 18 dicembre 2014, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, ecc.).

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dall'art. 10 del decreto legislativo 68/2012 e dall'art. 38 del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

E', in ogni caso, fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato.

ARTICOLO 22. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI, DIRITTI DEL DICHIARANTE (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni)

I dati personali e sensibili acquisiti con la dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere obbligatoriamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso ai benefici e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b) il mancato conferimento dei dati determina l'impossibilità di accedere alle graduatorie per i benefici richiesti;
- c) sono raccolti e trattati dall'Università Vita-Salute San Raffaele, anche con strumenti informatici per le finalità di gestione della procedura di selezione, per l'erogazione del beneficio richiesto nonché per soddisfare obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali; i dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, non saranno richiesti in misura eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Il trattamento potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di strumenti informatici e manuali con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento dei dati personali trattati;
- d) ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrebbe venire a conoscenza di dati personali "sensibili" ai sensi del D. Lgs. 196/2003, quali quelli idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile e gli incaricati del trattamento dati; questi ultimi potranno essere comunicati a enti compresa l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per i controlli previsti, nonché a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da dette norme;
- f) l'interessato può rivolgersi in ogni momento all'Università Vita-Salute San Raffaele per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 e art. 13 D. Lgs. 196/2003).

L'Università Vita-Salute San Raffaele è il Titolare del trattamento dei dati e il Responsabile del trattamento è il Consigliere Delegato dott. Nicola Bedin.

ARTICOLO 23. ALTRE NOTIZIE IMPORTANTI

I benefici di cui sopra sono esenti dall'Imposta sui Redditi, come chiarito anche dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 dell'Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Numero Verde: 800 33 90 33.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fiorenzo Masetti.

Milano, 21 luglio 2017
UniSR/CD/121/NB/FM/lp

Il Consigliere Delegato
(Dott. Nicola Bedin)